

Tribunale di Modena II sez. - 21 maggio 2008 – Giud. Masoni.

Circolazione stradale – Sinistri – Morte del coniuge – Danno esistenziale per perdita del rapporto familiare – Risarcimento in via equitativa – Criterio liquidazione – Parametro di riferimento – Danno biologico.

In caso di morte del coniuge a seguito di incidente stradale, il coniuge superstite ha diritto al risarcimento del danno esistenziale per perdita del rapporto familiare: infatti, non potendo più contare sull'aiuto e la collaborazione del coniuge deceduto egli viene a subire un vero e proprio pregiudizio alla vita di relazione.

Tale danno deve essere liquidato in via equitativa in considerazione della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare e deve, altresì, essere parametrato ad una quota di quello biologico per lesione al cento per cento.

I. Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio-16 marzo 2001, S.A. conveniva in giudizio la società Assicurazioni [ALPHA] s.p.a., V. s.n.c. e P.M. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente mortale.

Esponeva che il giorno 19 gennaio 2000, T.E., coniuge dell'istante, decedeva in seguito a sinistro stradale; che la stessa, mentre si trovava alla guida della vettura tg [OMISSIS] di proprietà del padre, procedendo lungo la strada statale n. 12 in località Tramuschio di Mirandola, veniva investita frontalmente dall'autocarro FIAT Iveco tg [OMISSIS], condotto da P.M. e di proprietà della V. s.n.c., il quale stava superando altra autovettura; che, a seguito alla violenta collisione, il coniuge decedeva sul colpo.

Intervenivano volontariamente in giudizio i genitori della defunta, T.F. e M.M., nonché il fratello P.T. e la sorella C.T., per reclamare il risarcimento dei danni patiti.

La società di assicurazione si costituiva in giudizio senza contestare l'anima solo il quantum e concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio pure il P. che concludeva per il rigetto della domanda.

Dopo l'assunzione di alcuni testimoni e l'espletamento di CTU sul valore del mezzo, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22 febbraio 2008; quindi la causa veniva assunta in decisione dal tribunale.

II. Motivi della decisione

I. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore S.A. è fondata e nei termini che seguono merita accoglimento.

La responsabilità del P. nella causazione del sinistro mortale de quo è pacifica, non essendo stata contestata.

Prima di determinare l'importo risarcibile a favore dell'attore, marito della defunta T.E., conviene occuparsi delle richieste risarcitorie avanzate dai parenti della medesima.

Tanto i genitori della defunta, quanto i fratelli, T.P. e T.C., rispettivamente, fratello e sorella, hanno richiesto in comparsa di intervento volontario, il risarcimento dei danni morali subiti per effetto della morte di

T.E., mentre T.F. ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente della vettura incidentata sulla quale viaggiava la figlia.

Ebbene, sin dall'udienza del 6 febbraio 2002, l'assicurazione oltre alla consegna all'attore di assegno per € 114.500 a titolo di risarcimento dei danni subiti, ha pure corrisposto ai genitori della defunta la somma di € 70.500 cadauno e di € 15.500, pure cadauno, ai fratelli delle medesima.

Tali assegni sono stati tutti accettati dagli istanti a titolo di acconto sul maggiore danno.

Per vero, ritiene il Tribunale che tali importi, a beneficio dei parenti della defunta, non anche per S.A. (sul cui risarcimento si veda infra), siano completamente soddisfattivi dei dedotti diritti risarcitori.

Va infatti considerato che gli importi liquidati dall'assicurazione si pongono in linea con le indicazioni del Tribunale di Milano, le cui tabelle questo ufficio costantemente applica in materia di infortunistica stradale, come pure, con quelle seguite dal Tribunale di Roma, in caso di danno morale da morte del congiunto.

Le tabelle di questi Uffici giudiziari prevedono infatti un abbattimento del valore di riferimento in percentuale considerevole, tenuto conto, come avviene nella specie, delle situazioni di "non convivenza del defunto" e della "presenza di altri congiunti conviventi".

Nel caso in cui l'avente diritto al risarcimento del danno sia un genitore del defunto, l'abbattimento (sull'importo di riferimento ammontante ad € 150.000) è del 50%, mentre per i fratelli, (su un valore base di € 62.000), nell'ordine dell'80%.

Nella specie gli importi liquidati tengono conto del presumibile grado di sofferenze patito dai genitori e dai fratelli di T.E..

I primi avevano uno stretto vincolo parentale con essa, la quale però contraendo vincolo matrimoniale con l'attore più non conviveva coi genitori, i quali ultimi avendo altri figli (P.T. e C.T.), nonostante il grave lutto, hanno avuto la "possibilità di riversare" su di loro l'affetto e l'amore (v. Cass. 5 agosto 2004, n. 15.001) serbato nei confronti della figlia defunta.

Con riguardo alla possibilità di "attualizzare" e personalizzare il danno risarcibile in forza delle tabelle del Tribunale meneghino anche con riferimento ai fratelli, si osserva che, nella specie, costoro più non convivevano con la sorella defunta, né è stato dimostrato in giudizio uno stretto e particolarmente intenso legame affettivo tra di essi intercorrente.

La liquidazione dell'assicurazione deve quindi ritenersi pienamente soddisfattiva delle pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno morale per la morte di T.E..

In questa liquidazione compiuta in corso di causa, resta assorbito anche il danno patrimoniale subito da T.F. per il danno al veicolo sul quale viaggiava la figlia, quantificato dal perito B. in € 1637.

II. A questo punto vanno deliberate e decise le domande risarcitorie avanzate dall'attore e consistenti in richieste di liquidazione del danno morale e di quello esistenziale subito per perdita della moglie.

Iniziando dal danno morale, non c'è dubbio che lo stesso sia riconoscibile in quanto il fatto per cui si procede è astrattamente qualificabile come reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quale omicidio colposo.

Per la liquidazione del danno non può che procedersi a valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Al riguardo l'ufficio ritiene di applicare le determinazioni tabellari seguite dal Tribunale di Roma con riguardo al danno morale da morte.

In ipotesi di morte del coniuge, quell'ufficio ritiene di liquidare a beneficio dei superstiti un "risarcimento base" di € 158.200, che viene poi attualizzato e corretto a seconda della convivenza oppure no, e della presenza di altri congiunti conviventi.

Nella specie, la convivenza col coniuge e l'assenza di figli non determina alcun abbattimento nel valore base ed anzi un aumento del valore base del 50%.

Il risarcimento a tal titolo spettante allo S.A. ammonta così ad € 237.200.

Da questo importo già attualizzato, deve essere detratto l'acconto spontaneamente versato dall'assicurazione allo S.A. in data 6 febbraio 2002 ed ammontante ad € 114.500.

Tenuto conto della rivalutazione del periodo (febbraio 2002- marzo 2008), l'importo liquidato va aggiornato e determinato perciò in € 130.759 (114.500 + 16.259 [rivalutazione del periodo, ammontante al 14,2%]).

Dall'importo di € 579.530 va pertanto detratto l'importo di € 130.759.

In conclusione, i convenuti vanno condannati a versare a titolo di risarcimento per danno morale la residua somma di € 106.441.

III. Sin dall'atto introduttivo, l'attore ha richiesto la liquidazione del danno esistenziale subito per effetto della prematura scomparsa della consorte, che è stato quantificato nella somma complessiva di € 150.000.000. L'assicurazione ha contestato l'ontologica riconoscibilità di questa autonoma voce di danno.

Si osserva che tale voce trova da tempo avallo nella giurisprudenza nomofilattica maggioritaria, la quale insegna che: "il danno esistenziale consiste nel pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare eredituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 12.6.2006, n. 13.546; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2311, la cui massima recita, fra l'altro, che: "nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell'equivalente economico del debito di valore". Pure favorevoli alla categoria esistenzialistica, ad es., Cass. 28 agosto 2007, n. 18.199; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884; e, da ultimo, Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379)

Va tuttavia dato conto di un filone di pronunzie c.d. antiestenzialiste (quali, ad es., Cass. 9 novembre 2006, n. 23.918, che nega la riferibilità ad "una generica categoria del danno esistenziale"; Cass. 20 aprile 2007, n. 9514; Cass. 27 giugno 2007, n. 14.846) che hanno recentemente indotto la III° Sezione della Corte Suprema a rimettere, con ordinanza interlocutoria, la questione al Presidente della Corte per la decisione risolutiva delle Sezioni Unite, cui è demandato fornire precisa risposta ad un vero e proprio catalogo di quesiti.

Si legge infatti che: "sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa la configurabilità e la risarcibilità del danno esistenziale come terza (sotto) categoria autonoma, ossia distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, nell'ambito del danno non patrimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite" (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712, ord.).

Questo ufficio in più di un'occasione ha ritenuto che la predetta categoria risarcitoria goda di pieno diritto di cittadinanza all'interno dell'ordinamento in forza di una lettura costituzionalizzante dell'art. 2059 c.c. e più in generale nel sistema della responsabilità civile nella sua dinamica evoluzione interpretativa.

Una lettura questa che permette di dilatare l'area di risarcibilità del danno non patrimoniale, comprendendo ogni danno non suscettibile di valutazione economica derivante da lesioni inerenti a valori della persona (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), tutte le volte in cui un illecito "ostacoli le attività realizzative della persona".

Si evidenzia che il danno non patrimoniale manifesta una struttura atipica (come del resto quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c.), in quanto la risarcibilità "nei casi previsti dalla legge (ordinaria)" (art. 2059 c.c.), sembra consentire la tutela risarcitoria anche quando venga leso (e, si potrebbe aggiungere, in tal caso, a maggiore ragione) un interesse costituzionalmente rilevante. In quest'ultimo caso, si configura "un caso determinato dalla legge", al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).

In particolare, quando si accerti la lesione di valori ed interessi della persona, pure quelli allo stato non emergenti e perciò di futura affermazione nella società, la cui copertura costituzionale è individuabile nell'ampia formulazione dell'art. 2 Cost. (Cass. 9 maggio 2001, n. 6509), che garantisce piena tutela "ai diritti inviolabili dell'uomo".

Sarebbe infatti strano e dissonante rispetto al complessivo sistema della responsabilità civile ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nei (soli) casi previsti dalla legge (ordinaria), non anche quando la lesione si concreti nella compromissione di un interesse primario della persona, non suscettibile di valutazione economica, quale emergente dal coacervo di valori ed interessi tutelati dalla Carta fondamentale nell'art. 2.

Se così è, allora, il danno esistenziale laddove allegato dalla parte e riscontrabile da parte del giudice, va risarcito, unitamente alle altre voci di danno.

In concreto poi la Corte nomofilattica ha già riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale proprio in ipotesi di morte del familiare, per la definitiva perdita del rapporto parentale ("nel caso di morte di una persona per fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento non solo del danno morale e del danno biologico, ma anche del danno esistenziale, consistente nella modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo familiare colpito": Cass., 12 giugno 2006, n. 13546), sul presupposto che il "riconoscimento dei diritti della famiglia" (art. 29 Cost.) va inteso non solo

come tutela della persona nell'ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di realizzazione della vita dell'individuo all'interno della famiglia stessa in tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà, "inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona umana nell'ambito della famiglia"; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).

Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle abitudini esistenziali del leso, degli "assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (per riprendere ancora una volta la massima di Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).

In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del suo *modus vivendi*, non confondibile con le sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il c.d. *pretium doloris*), avente un evidente carattere interiore, privo di obiettivizzazione all'esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni contenute nelle citate c.d. sentenze "gemelle" del 2003, come pure alcuni passi di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l'interesse del bene salute (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico) (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).

Appare quindi plausibile e logico ritenere dimostrato un peggioramento della qualità della vita dello [S.], che in conseguenza della morte della moglie, sinteticamente, non potrà più contare de futuro su di lei; non potendo più condividere gioie, dolori, emozioni, né ricevere aiuto, conforto, comprensione, collaborazione, dato che l'illecito stradale ha irrimediabilmente distrutto il nucleo familiare, precludendogli in modo definitivo la possibilità di procreazione ed ancora prima di intrattenere rapporti sessuali.

L'illecito ha spazzato via irrimediabilmente una famiglia, distruggendola nella sua oggettività, arrecando un pregiudizio esistenziale irreparabile al familiare superstite.

E' così plausibile ritenere che la morte del coniuge abbia profondamente mutato il pregresso stile di vita dell'attore, oltre che le sue abitudini antecedenti al sinistro, come è normalmente dato riscontrare a carico di ogni persona colpita da prematura vedovanza.

In caso di illecito, va perciò liquidato tutto il danno subito dalla vittima o dai suoi familiari, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, evitando ogni duplicazione risarcitoria, "che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana" (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).

IV. Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta riguardo alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del familiare superstite, in quanto rientra nell'*id quod plerumque accidit*, oltre che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario ("dal punto di vista probatorio, la prova del danno esistenziale determinato

dall'uccisione del congiunto può essere fornita a mezzo di presunzioni, dimostrando semplicemente l'esistenza del rapporto di coniugio o di filiazione e della stabile convivenza con la vittima. Fornita tale prova è ritenuta accertata la ripercussione negativa dell'uccisione sull'assetto dei rapporti esistenti nel nucleo familiare. Incombe, pertanto, alla controparte l'onere di vincere la presunzione fornendo la prova contraria, dimostrando, cioè, l'assenza di un siffatto stabile sistema di relazioni familiari": Cass. 12.6.2006, n. 13.546, che richiama, ad es, Cass. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).

V. Con riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, anche in tal caso, deve procedersi equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572), prendendo in considerazione l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e tenendo conto della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20.324; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).

Quale parametro di riferimento, in altre occasioni si è fatto riferimento ad una quota del danno biologico liquidabile determinato come se il lesso avesse subito un'invalidità del 100%, quota volta a volta individuata nella misura di 1/3 (Trib. Modena, 27 dicembre 2007), ovvero, di ½ (Trib. Modena, 11 settembre 2007, in [www. Giurisprudenzalocale.it/Modena](http://www.Giurisprudenzalocale.it/Modena)).

In entrambi i casi richiamati la persona lesa era rimasta in vita, nonostante la lesione.

Il criterio applicabile può essere il medesimo, tenuto conto del parametro - liquidazione del danno biologico per lesione al 100%- determinato alla stregua dei criteri tabellari milanesi.

In concreto, quindi, è liquidabile il danno esistenziale parametrandolo ad una quota di quello biologico (astratto), che viene determinata nella misura di 1/3, tenuto conto della convivenza dei coniugi prima del fatto e dell'assenza di prole.

Consegue che i convenuti devono risarcire all'attore la somma di € 193.000, a titolo di danno esistenziale.

Sugli importi liquidati decorrono gli interessi; con riferimento a quest'ultima voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale, laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito, tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva

di più del danno effettivamente subito; che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da S.A., con atto di citazione notificato in data 24 febbraio- 16 marzo 2001, con l'intervento volontario di T.P., T.C., T.F. e M.M.,

1. ritenuta la responsabilità di P.M. nella causazione del sinistro di cui trattasi, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, S.A., che si liquidano in complessivi € 299.441, a titolo di danno morale ed esistenziale, con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 settembre 2004 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;

2. dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attore ed agli intervenuti le spese processuali che si liquidano in € 26.469 (di cui € 1469 per anticipazioni; € 5.000 per diritti; € 20.000 per onorario), oltre ad IVA e CAP, come per legge e spese generali.